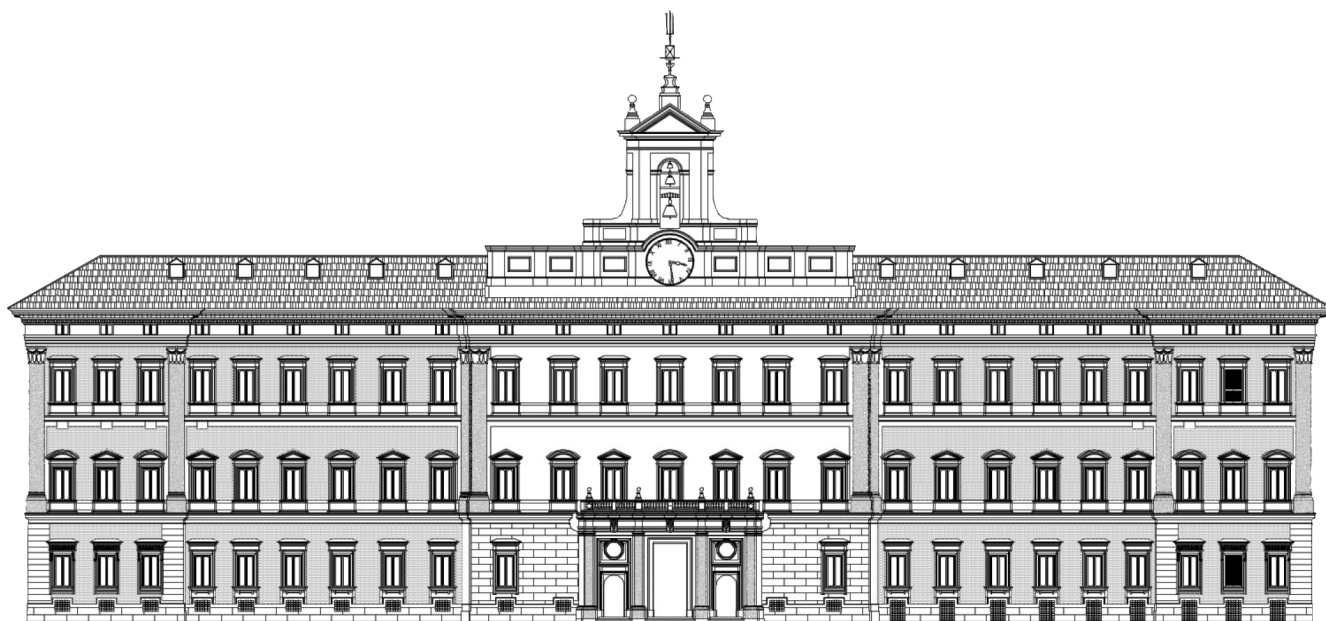




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Il pacchetto sulle reti europee

(Proposta di regolamento COM(2025)1006)

(Proposta di direttiva COM(2025)1007)

n. 147

10 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà Il pacchetto sulle reti europee

(Proposta di regolamento COM(2025)1006)

(Proposta di direttiva COM(2025)1007)

n. 147

10 marzo 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
IL PACCHETTO SULLE RETI EUROPEE	3
• Finalità e oggetto	3
• La comunicazione sul pacchetto sulle reti europee	3
• Il dibattito in seno al Consiglio	6
– <i>La posizione del Governo italiano</i>	6
– <i>Le posizioni degli altri Stati membri</i>	7
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto	7
– <i>Contesto</i>	7
– <i>Motivazioni dell'intervento</i>	12
– <i>Valutazione di impatto</i>	12
– <i>Consultazione dei portatori di interessi</i>	13
• Principali contenuti delle proposte	13
– <i>Proposta di regolamento</i>	13
– <i>Proposta di direttiva</i>	20
• Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE	22
– <i>Base giuridica</i>	22
– <i>Sussidiarietà</i>	23
– <i>Proporzionalità</i>	23
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	24
• Esame presso altri parlamenti nazionali	24

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)1006 Proposta di direttiva COM(2025)1007</i>
Data di adozione	<i>10 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Proposta di regolamento: articolo 172 TFUE Proposta di direttiva: articoli 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Sicurezza d'approvvigionamento; cooperazione in materia di energia; Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; progetto di interesse comune; rete transeuropea; energia elettrica; energia rinnovabile; neutralità carbonica; politica energetica dell'UE; gas naturale; idrogeno; immagazzinamento dell'energia; formalità amministrativa; transizione energetica</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>12 febbraio 2026 - X Commissione "Attività produttive"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>9 aprile 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex. art. 6 della legge 234	<i>No</i>

IL PACCHETTO SULLE RETI EUROPEE

Finalità e oggetto

Il [pacchetto](#) di proposte sulle reti energetiche europee è stato adottato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di ammodernare le **infrastrutture del settore**, garantire un **approvvigionamento sicuro e affidabile**, riducendo il **costo dell'energia**, e contribuire al raggiungimento dell'**indipendenza energetica**. Il pacchetto comprende:

- una [proposta](#) di regolamento sugli **orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee** che abroga e sostituisce il [regolamento](#) TEN-E e modifica il [regolamento](#) sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il [regolamento](#) sul mercato interno dell'energia elettrica e il [regolamento](#) sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- una [proposta](#) di direttiva che modifica la [direttiva](#) sulle energie rinnovabili, la [direttiva](#) sul mercato dell'energia elettrica e la [direttiva](#) sul mercato del gas per **accelerare le procedure** di rilascio delle **autorizzazioni**.

Gli interventi intendono, in particolare, introdurre una **prospettiva europea** in materia di **pianificazione delle infrastrutture energetiche**, aumentando il loro livello di **interoperabilità** e accelerando le procedure di autorizzazione, nonché garantire che i costi dei progetti transfrontalieri siano ripartiti equamente. In questo modo, la Commissione mira ad avvicinare il **completamento del mercato interno dell'energia** e a ridurre i prezzi dell'energia e la loro volatilità.

Per conseguire tali obiettivi (rinviando, per maggiori dettagli, al [paragrafo](#) dedicato ai “principali contenuti delle proposte”) la Commissione propone misure volte a, in estrema sintesi:

- 1) garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete e selezionati come progetti di interesse comune (PIC) o progetti di interesse reciproco (PIR) **rispondano a esigenze infrastrutturali individuate**;
- 2) **agevolare** l'utilizzo di **strumenti di ripartizione dei costi** per realizzare rapidamente i progetti transfrontalieri;
- 3) **semplificare** le procedure di rilascio delle **autorizzazioni**;
- 4) **rafforzare** la **sicurezza** fisica e informatica delle infrastrutture.

La comunicazione sul pacchetto sulle reti europee

Contestualmente alle proposte legislative in esame la Commissione europea ha presentato una [comunicazione](#) che delinea un **piano per modernizzare l'infrastruttura energetica** dell'UE.

Il 19 dicembre 2025 la Commissione ha presentato altresì [orientamenti](#) per una connessione efficiente e tempestiva alla rete e [orientamenti](#) relativi alla concezione dei contratti bidirezionali per differenza.

Il documento sottolinea come le reti energetiche siano **infrastrutture fondamentali** per garantire **energia pulita a prezzi accessibili** ed eliminare le importazioni energetiche dalla Russia. Ritiene necessario un **quadro di pianificazione più coordinato** che identifichi le esigenze rispetto agli obiettivi europei di autonomia strategica. A tal fine, è fondamentale favorire il **coordinamento** tra la **pianificazione** nazionale e quella a livello UE, massimizzando l'uso delle infrastrutture esistenti tramite le tecnologie digitali.

La comunicazione sottolinea come l'utilizzo di tecnologie di potenziamento della rete possa aumentare la sua capacità complessiva nell'UE dal 20% al 40% entro il 2040. La Commissione nel 2027 presenterà una **tabella di marcia strategica** per la **digitalizzazione** e l'**intelligenza artificiale** nelle **reti europee**.

Il piano evidenzia l'urgenza di **accelerare la realizzazione dei progetti infrastrutturali**, superando gli ostacoli che rallentano il passaggio dalla pianificazione alla realizzazione, e individua quattro priorità su cui intervenire:

- 1) la **semplificazione** delle **procedure di autorizzazione** per limitarne la durata a un **massimo di due anni** per la maggior parte dei progetti e a **tre anni** per quelli più complessi;

L'ACER ha segnalato che nel 2023 il 26% dei progetti di interesse comune relativi all'energia elettrica ha subito un ritardo medio di 12 mesi. La Commissione comunica che i tempi di rilascio delle autorizzazioni variano notevolmente da uno Stato membro all'altro: in media occorrono cinque anni per le reti di trasmissione, 4,3 anni per i progetti di interesse comune, fino a nove anni per i progetti nel settore delle energie rinnovabili, da uno a sette anni per gli impianti di stoccaggio e fino a due anni per le stazioni di ricarica;

- 2) il **consolidamento** delle **catene di approvvigionamento** e della disponibilità di manodopera;

La Commissione intende istituire una piattaforma per la pianificazione della rete di distribuzione entro il 2026 per fornire visibilità alle esigenze di produzione in tutti gli Stati membri in modo da orientare le decisioni di investimento del settore;

- 3) la **mobilitazione** degli **investimenti privati** per garantire un'espansione della rete a prezzi accessibili;

Il fabbisogno di investimenti è stimato in 1.200 miliardi di euro entro il 2040 per le reti elettriche. Pertanto, il piano prevede: una **ripartizione dei costi più equa e trasparente** per i progetti transfrontalieri; un aumento del budget del **Meccanismo per collegare l'Europa** (v. [infra](#)); l'attrazione di capitali privati tramite la riduzione dei rischi e il supporto della Banca europea per gli investimenti (BEI); e la possibilità di sostenere alcune soluzioni, come i contratti per differenza, per progetti relativi all'idrogeno.

4) il **rafforzamento** della **sicurezza** delle infrastrutture energetiche.

La Commissione prevede di integrare le considerazioni relative alla **sicurezza fisica e informatica** nella fase di progettazione delle nuove infrastrutture (*security by design*), prevenendo anche la dipendenza da entità straniere.

Parallelamente il piano prevede l'iniziativa “**Autostrade dell'energia**”, annunciata dalla Presidente von der Leyen nel [settembre](#) 2025, articolato intorno a **otto priorità infrastrutturali** che richiedono sostegno per la loro realizzazione.

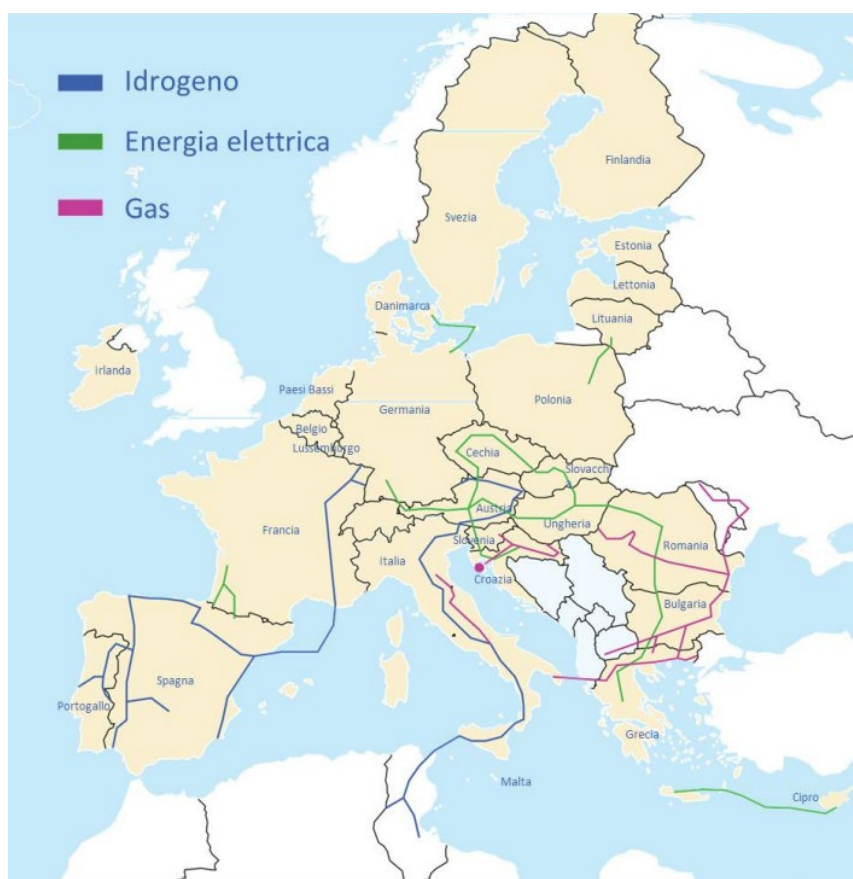


Figura 1. Mappa delle otto Autostrade dell'energia

Si tratta, come riportato nella mappa sovrastante, delle seguenti autostrade:

- 1) **Pyrenean crossing 1** e **Pyrenean crossing 2** (le interconnessioni attraverso i Pirenei per una migliore integrazione della penisola iberica);
- 2) **Great Sea Interconnector** (le interconnessioni tra Cipro e l'Europa continentale per porre fine all'isolamento energetico);
- 3) **Harmony Link** (il rafforzamento dell'interconnessione degli Stati baltici per aumentare i vantaggi in termini di sicurezza derivanti dalla loro indipendenza dalla Russia);

- 4) **TransBalkan Pipeline reverse flow** (l'aumento della resilienza dell'approvvigionamento energetico nella regione balcanica e nel vicinato orientale);
- 5) **Bornholm Energy Island** (la trasformazione del Mar Baltico in un *hub* di interconnessione offshore);
- 6) il miglioramento della stabilità dei prezzi e della sicurezza energetica nell'**Europa sud-orientale**, anche attraverso lo stoccaggio;
- 7) **SouthH2 Corridor** (il corridoio meridionale dell'idrogeno tra Tunisia, Italia, Austria e Germania);
- 8) il **corridoio sud-occidentale** dell'idrogeno dal Portogallo alla Germania.

Per approfondimenti sui singoli progetti si veda l'allegato alla [comunicazione](#).

Per tali progetti la Commissione ha previsto specifiche misure di sostegno tra cui un **maggiore coordinamento politico** e una **rafforzata cooperazione transfrontaliera** in materia di rilascio delle autorizzazioni.

Il dibattito in seno al Consiglio

In sede di Consiglio Energia gli Stati membri avrebbero, complessivamente, espresso **sostegno** agli **obiettivi generali** del pacchetto, ma con sensibilità differenti su *governance*, costi e priorità.

La posizione del Governo italiano

Secondo fonti informali, il **Governo italiano**, pur riconoscendo l'importanza di sviluppare le infrastrutture energetiche, ha espresso **riserve** sulla **pianificazione centralizzata a livello UE** poiché essa determinerebbe il rischio di non tenere adeguatamente conto delle specificità nazionali. In tal senso, l'Italia auspica che i progressi compiuti a livello nazionale nella definizione degli scenari e nella cooperazione tra operatori di rete siano preservati. Il Governo ha inoltre richiamato la necessità di **evitare** la **condivisione** dei **costi** per **infrastrutture prive di benefici diretti**, di valutare attentamente gli impatti su tariffe e prezzi dell'energia e di garantire **certezza** amministrativa nelle **procedure autorizzative**, senza rimettere in discussione il quadro recentemente definito per le rinnovabili.

Nella [relazione](#) programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2026, il Governo ha espresso il suo impegno per l'accoglimento delle priorità italiane nel corso dei negoziati.

Per approfondimenti sulla relazione si rinvia al [dossier](#) predisposto dai Servizi di Camera e Senato.

Le posizioni degli altri Stati membri

Da fonti informali si apprende che la **Germania** ha riconosciuto l'importanza del pacchetto, pur manifestando riserve su un approccio eccessivamente centralizzato che potrebbe trascurare priorità nazionali; avrebbe sottolineato l'urgenza di adottare misure per la sicurezza cibernetica, l'obbligo di pubblicare i codici di rete e la necessità di ridurre gli oneri amministrativi.

La **Francia** ha manifestato forti riserve sulla ripartizione delle competenze e su un eventuale "scenario centrale obbligatorio", considerato lesivo del principio di sussidiarietà e potenzialmente incompatibile con il ruolo centrale dei gestori di rete. Ha inoltre richiamato la necessità di una semplificazione giuridicamente coerente con la normativa ambientale.

Critica sarebbe stata la **Svezia**, che contesterebbe la natura "centralizzatrice" della proposta e una scarsa aderenza alle effettive esigenze infrastrutturali. Nel complesso, sarebbe stato espresso il timore che, in assenza di una maggiore attenzione al lato domanda e ai costi complessivi del sistema, il pacchetto possa riprodurre a livello europeo criticità già note in ambito nazionale.

La **Polonia** si sarebbe detta preoccupata per gli effetti dell'approccio *top-down*, soprattutto per quanto riguarda il peso dei costi di rete sulle tariffe. Preoccupazioni analoghe sarebbero state condivise dalla **Slovacchia**.

Al contrario, la **Spagna**, uno degli Stati membri meno interconnessi, considererebbe il pacchetto come una opportunità indispensabile per superare l'isolamento infrastrutturale.

La **Grecia** ha insistito sulla necessità di uno scenario europeo che valorizzi tutte le risorse disponibili, identifichi le strettoie e favorisca un uso ottimale delle infrastrutture esistenti. Ha accolto positivamente il principio della compensazione degli Stati membri che realizzano investimenti a beneficio dell'intero sistema europeo, pur riconoscendo la complessità dell'attuazione pratica.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Contesto

Il pacchetto di proposte dà seguito all'obiettivo del [piano d'azione](#) per l'energia di **ridurre i costi dell'energia** e all'obiettivo di [RepowerEU](#) di **porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili**. La Commissione europea sostiene inoltre che le infrastrutture servano per sostenere una transizione energetica in linea con gli **obiettivi vincolanti dell'UE in materia di energia e clima**.

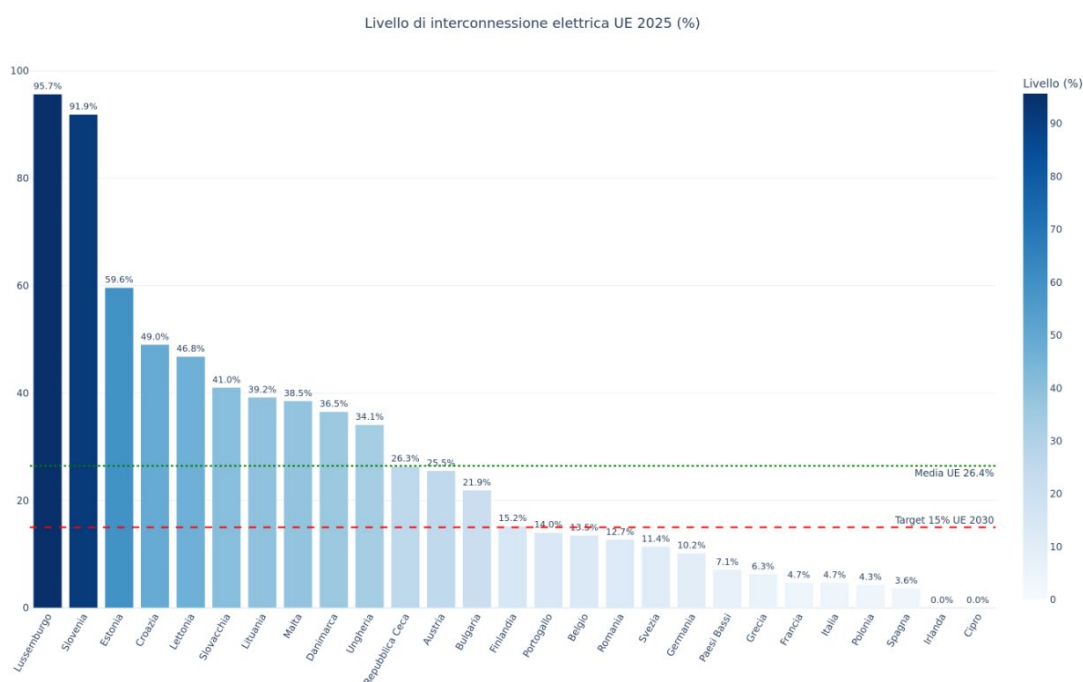
Nella [relazione](#) sullo stato dell'Unione dell'energia presentata il 6 novembre 2025, la Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili, la **produzione e il consumo di carbone continuano a diminuire**: tra il 2018 e il 2024 l'UE ha quasi dimezzato il suo consumo sia di carbon fossile sia di lignite. Nonostante questi

risultati, la [comunicazione](#) sul Pacchetto sulle reti europee afferma che nel **2024 l'UE** ha speso circa **375 miliardi di euro** per le **importazioni di combustibili fossili**.

Piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili

A supporto del [Patto](#) per l'industria pulita (v. [dossier](#) RUE), la Commissione ha pubblicato un [piano d'azione](#) per un'energia a **prezzi accessibili** che contiene azioni volte ad **abbassare i costi** dell'energia, completare l'**Unione dell'energia**, attirare **investimenti** e prepararsi meglio a potenziali crisi energetiche.

In tale contesto la Commissione ha sostenuto la necessità di un impegno da parte di tutte le autorità a tutti i livelli per **accelerare le procedure di autorizzazione** dei progetti relativi alla rete, allo stoccaggio e all'energia pulita, come evidenziato anche dal [rapporto](#) Draghi (v. [dossier](#) RUE). Ha inoltre enfatizzato il ruolo che può avere una **rete efficiente** per **interconnettere** le zone che presentano un grande potenziale di produzione di energia pulita e le regioni europee in cui si registra una domanda di energia elevata, in modo che sia possibile far arrivare **energia a prezzi accessibili** là dov'è più necessaria.



I livelli di interconnessione delle reti energetiche dell'UE è ancora insufficiente, rispetto all'obiettivo del 15% entro il 2030, in tredici Stati membri (*fonte: [Commissione europea](#)*).

I livelli insufficienti di integrazione e di investimenti nella infrastruttura hanno, sostiene la Commissione europea, un **impatto diretto** sul **costo dell'energia** per

i cittadini e l'industria dell'UE. Nel secondo trimestre 2024, i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica nell'UE per l'industria superavano di 2,2 volte quelli negli Stati Uniti, erano pari al doppio dei prezzi cinesi e superavano di 1,2 volte quelli giapponesi (storicamente inferiori).

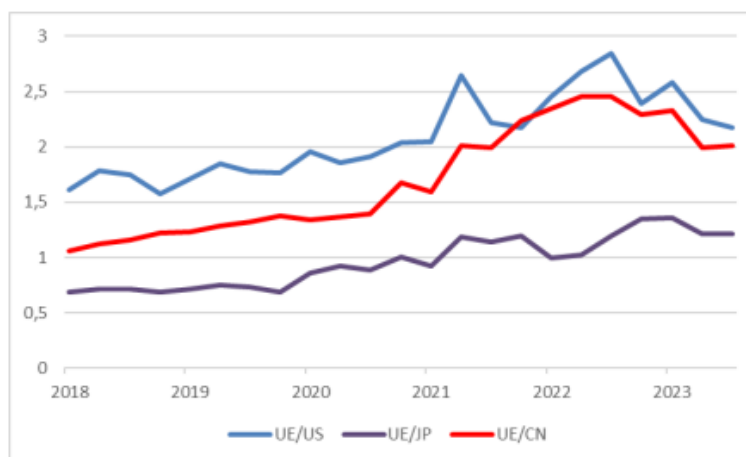


Figura 1. Rapporto tra i prezzi dell'energia elettrica al dettaglio per le industrie sui mercati mondiali (stime della Commissione europea)
(Un rapporto superiore a 1 significa che i prezzi nell'UE sono superiori a quelli nel paese terzo)

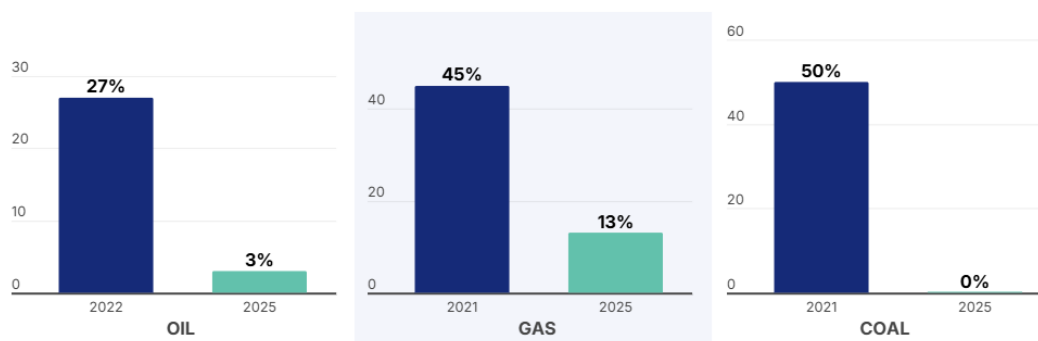
REpowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia

Il 6 maggio 2025 la Commissione ha adottato una [tabella di marcia REPowerEU](#) per **porre fine alle importazioni di energia dalla Russia**, preservando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE e limitando nel contempo qualsiasi impatto sui prezzi e sui mercati.

A seguire un [regolamento](#), definitivamente adottato il 26 gennaio 2026, introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni sia di gas via gasdotto che di GNL dalla Russia, mentre il divieto totale si applicherà a partire dal **1° gennaio 2028**.

Nella [relazione](#) sullo stato dell'Unione dell'energia 2025 si riferisce che le **importazioni di gas dalla Russia** (gas da gasdotto e GNL) dell'UE sono scese dal 45% nel 2021 al **12%**

Energy imports from Russia



nel **2025**, e che la traiettoria di **riempimento** degli **impianti di stoccaggio** del gas è in linea con la media registrata nel periodo 2016-2021 (**83%** all'inizio di **ottobre**).

Obiettivi vincolanti dell'UE in materia di energia e clima

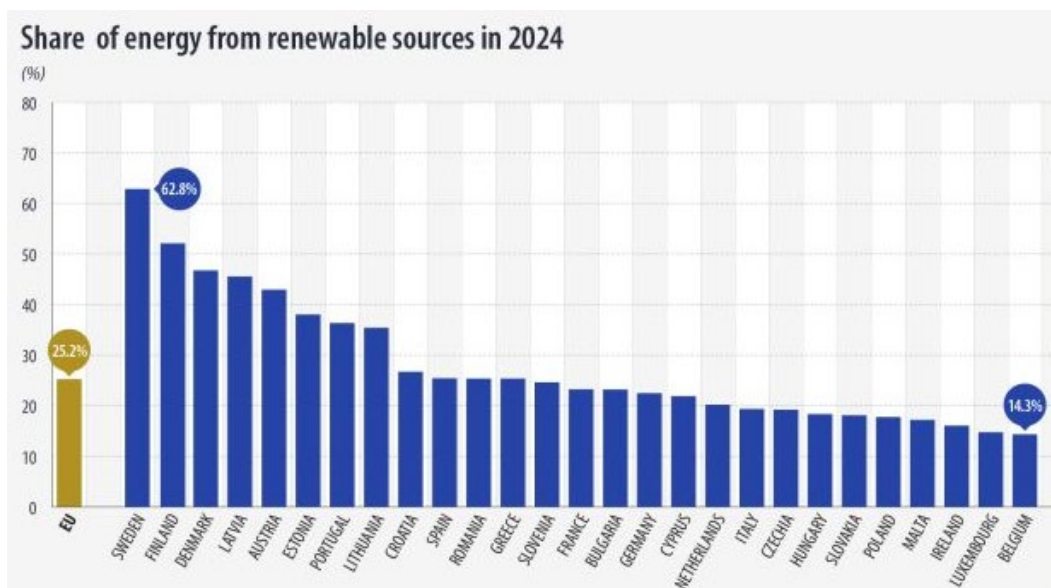
In linea con il [Green deal](#) e con l'[Accordo](#) di Parigi, le istituzioni dell'UE hanno approvato nel 2021 il [regolamento sul clima](#) che ha sancito l'obiettivo della **neutralità climatica entro il 2050** e il traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il **2030**, consistente in una **riduzione netta delle emissioni di gas ad effetto serra** (al netto degli assorbimenti) di **almeno il 55%** rispetto ai livelli del 1990, quale tappa intermedia.

Il 2 luglio 2025 la Commissione ha [proposto](#) una modifica del regolamento sul clima per introdurre un ulteriore obiettivo intermedio vincolante per il 2040 (v. [dossier](#) RUE) pari ad una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio il 5 marzo 2026 ha definitivamente adottato la proposta così come modificata nel corso dei negoziati con il Parlamento al fine di riconoscere ulteriori margini di flessibilità agli Stati membri.

Sulla proposta, il 30 settembre 2025, l'Assemblea della **Camera** ha confermato il [parere motivato](#) adottato il 18 settembre dalla Commissione Politiche dell'UE con il quale è stato contestato il **mancato rispetto del principio di sussidiarietà**, nonché del **principio di proporzionalità**.

L'ambizione del regolamento sul clima si manifesta anche negli altri obiettivi vincolanti dell'Unione. In particolare l'obiettivo per la quota delle rinnovabili nel mix energetico al 2030 è stato [fissato](#) al 42,5%, mentre quello per l'efficienza energetica [corrisponde](#) ad una riduzione del consumo di energia finale dell'Unione dell'11,7% entro il 2030 rispetto alle proiezioni del 2020.

Secondo gli ultimi [dati](#) Eurostat, nel **2024** la **energia rinnovabili** hanno rappresentato il **25,2%** dell'**energia consumata** nell'UE (+0,6% dal 2023).



Il Meccanismo per collegare l'Europa

Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento la Commissione europea sottolinea che l'ammissibilità ai fini dell'assistenza finanziaria attraverso il **meccanismo per collegare l'Europa** (MCE) è collegata all'ambito delle categorie di infrastrutture trattate nel regolamento TEN-E riveduto, tenendo in considerazione il fatto che il conseguimento dello *status* di PIC o PIR è un presupposto per ottenere il finanziamento dall'MCE per i progetti di infrastruttura transfrontaliera.

La Commissione ricorda inoltre che nell'ambito **del quadro finanziario pluriennale 2028-2034** (v. [dossier](#) RUE) viene proposto un **aumento del bilancio** dell'MCE-energia (oggetto di una apposita [proposta](#) di regolamento) a **29,91 miliardi di euro** rispetto ai 5,8 miliardi di euro forniti dall'attuale bilancio a lungo termine (2021-2027).

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas e petrolio dell'UE a seguito delle perturbazioni in Medio Oriente

In relazione alle **recenti perturbazioni** dell'**approvvigionamento** di petrolio e gas provenienti dal **Medio Oriente**, gli Stati membri hanno [comunicato](#) che **non sussistono preoccupazioni immediate** e la Commissione europea ha affermato che continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In caso di chiusura prolungata dello stretto di Hormuz o di ulteriori perturbazioni, la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas dell'UE sarà rivalutata.

Motivazioni dell'intervento

Nelle relazioni illustrative delle proposte si sostiene che i progetti infrastrutturali esistenti e previsti **non sono sufficienti** a consentire all'Unione di **raggiungere** i suoi **obiettivi** in materia di **clima** ed **energia**. La **complessità** delle **procedure di autorizzazione** per lo sviluppo dei progetti energetici determina inoltre ritardi nell'attuazione delle infrastrutture, aumentandone i costi complessivi e riducendo la propensione all'innovazione. In aggiunta la situazione geopolitica attuale aumenta i rischi relativi alla sicurezza delle infrastrutture energetiche dell'UE. Per questi motivi ritiene **necessario** un **intervento normativo**.

Valutazione di impatto

La [valutazione di impatto](#) (in lingua inglese; una [sintesi](#) è disponibile in italiano) elaborata dalla Commissione europea ha individuato tre opzioni strategiche:

- **opzione 1:** il rafforzamento dell'approccio dal basso verso l'alto, prevedendo un intervento UE che apporti modifiche limitate all'attuale quadro legislativo;
- **opzione 2:** il passaggio a un **approccio dall'alto verso il basso**, con l'introduzione di modifiche più significative che rafforzino la guida a livello UE;
- **opzione 3:** l'adesione a un approccio rigido e integrale dall'alto verso il basso per i progetti infrastrutturali ed energetici transfrontalieri su larga scala, determinando un alto grado di centralizzazione e razionalizzazione a livello dell'UE.

La Commissione ha selezionato l'**opzione 2** perché considerata più efficace e coerente con il quadro politico generale dell'UE e con i principi di sussidiarietà e proporzionalità (vedi [paragrafo](#) dedicato).

L'impatto dell'opzione prescelta

Costi

La valutazione di impatto osserva che alcune misure potrebbero determinare limitati **costi di conformità aggiuntivi** per alcuni portatori di interesse. Le imprese dovrebbero sopportare oneri aggiuntivi per adeguare le procedure interne agli obblighi rivisti. Considerato il ruolo più rilevante nell'ambito della pianificazione delle infrastrutture, anche la Commissione europea e l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) avranno un innalzamento dei costi.

Benefici

La Commissione prevede che la soluzione prescelta consentirà un **notevole risparmio** sui costi del sistema energetico. In particolare, una più efficiente

pianificazione delle infrastrutture energetiche consentirebbe una **riduzione** dei costi di sistema pari a **14 miliardi di euro all'anno**. Inoltre, l'accorciamento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture aumenteranno i benefici per le imprese. Per quanto riguarda i benefici ambientali, infine, la valutazione di impatto stima una riduzione delle **emissioni di CO₂** di circa **27 milioni di tonnellate all'anno**.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante:

- una [consultazione pubblica](#) online tenutasi tra il 13 maggio e il 5 agosto 2025;
- **due dialoghi pubblici in materia di attuazione**, [uno](#) relativo alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni, l'[altro](#) sulle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture.

Nel complesso, sono emersi **pareri divergenti** in relazione all'**efficacia** del piano decennale di sviluppo della rete e dei piani nazionali di sviluppo della trasmissione nel garantire una **pianificazione coerente** tra il **livello nazionale** e quello dell'**UE**. La maggior parte dei portatori di interesse si è dichiarato inoltre **favorevole** a una **razionalizzazione** della procedura di presentazione delle **domande** per i **PIC** e i **PIR**. Circa un quarto dei rispondenti ha evidenziato come la ripartizione transfrontaliera degli oneri non sia adeguata allo scopo, mentre la maggior parte ha classificato l'attuale quadro autorizzativo come un ostacolo allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la transizione energetica.

Infine, nei dialoghi in materia di attuazione è maturato un appoggio, tra le altre cose, verso una più **ampia applicazione** del **principio dell'interesse prevalente**, sulla necessità di semplificazioni delle procedure per i progetti su piccola scala, lo stoccaggio e la revisione della potenza, e di accelerare il processo di digitalizzazione.

Principali contenuti delle proposte

Proposta di regolamento

La proposta consta di **33 articoli**, ripartiti in 8 capi, e di 7 allegati.

Capo I – Disposizioni generali

Il capo I delinea l'**oggetto**, gli **obiettivi** e l'**ambito di applicazione**, nonché le **definizioni** applicabili.

L'articolo 1 stabilisce, tra l'altro, che il regolamento contiene gli **orientamenti** per lo **sviluppo** e l'**interoperabilità** delle **aree** e i **corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica** che contribuiscono ad assicurare contemporaneamente sia il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE che la sicurezza e l'integrazione del mercato dell'energia.

I 13 corridoi e aree tematiche prioritari delle infrastrutture energetiche transeuropee sono individuati nell'allegato I.

L'articolo 2 delinea le **definizioni** applicabili ai fini del regolamento.

In particolare, sono inserite nell'allegato II, **nuove categorie di infrastrutture**, tra cui: infrastrutture sotto forma di investimenti in attrezzature e installazioni utili a rafforzare la sicurezza e la protezione degli elementi critici della rete; e una categoria che comprenda gli investimenti in tecnologie non filari e soluzioni digitali implementate su elementi critici della rete necessari per scambi transfrontalieri che apportino benefici quantificati per l'integrazione del mercato. Inoltre, le definizioni sono modificate per essere allineate agli obiettivi del [pacchetto legislativo](#) per la decarbonizzazione dei sistemi del gas e dell'idrogeno adottato nel 2024, che dà priorità alla produzione e all'uso dell'idrogeno.

Capo II – Progetti di interesse comuni e progetti di interesse reciproco

Il capo II definisce le disposizioni riguardanti il processo di preparazione degli **elenchi dell'Unione dei progetti di interesse comune (PIC) e dei progetti di interesse reciproco (PIR)** all'interno dei gruppi regionali, i criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi e per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

In particolare stabilisce che debbano essere istituiti **gruppi regionali** incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco, al fine di istituire **elenchi regionali dei progetti**. Viene poi attribuito alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per istituire, ogni due anni, l'**elenco dell'Unione** sulla base degli elenchi regionali. L'atto delegato che istituisce il **primo elenco dell'Unione** dovrebbe essere adottato entro il **30 novembre 2029**. Rispetto al regolamento TEN-E vigente è previsto un approccio semplificato per i progetti avanzati già figuranti nell'elenco dell'Unione al fine di mantenere il loro *status* di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco.

Il capo II stabilisce che i PIC e i PIR debbano rispettare **criteri comuni, trasparenti e obiettivi di carattere generale e specifico** e che debbano essere monitorati dalle autorità nazionali competenti, dall'ACER e dai gruppi. Rispetto al regolamento TEN-E vigente chiarisce ulteriormente che i progetti di interesse reciproco si estendono al primo punto di connessione nel paese terzo e intende garantire che tali progetti siano accompagnati da un corrispondente sviluppo delle infrastrutture interne nei paesi terzi. Per i paesi contraenti della Comunità dell'energia, i benefici apportati dai singoli progetti sono presi in considerazione sia per i paesi contraenti dell'UE che per quelli della Comunità dell'energia, e non solo per l'UE come avvenuto finora.

In tale contesto i promotori dei progetti devono, tra l'altro, redigere un piano di attuazione entro due mesi dall'inclusione dei progetti nell'elenco dell'Unione e presentare una relazione contenente specifiche informazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione entra in vigore e ogni anno successivo. Rispetto alle disposizioni relative all'attuazione e al monitoraggio sono rafforzate le prescrizioni relative alle valutazioni dei rischi per quanto riguarda la sicurezza fisica e informatica.

Il capo II infine riconosce alla Commissione europea, d'intesa con gli Stati membri interessati, la possibilità di designare dei **coordinatori europei** per i progetti che incontrano difficoltà particolari, così da facilitarne l'attuazione e prevede che il periodo per il quale si applica la nomina possa essere rinnovato.

Capo III – Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Il capo III riguarda il **rilascio delle autorizzazioni** e l'**accettazione** da parte del **pubblico** dei progetti, con l'obiettivo di aggiornare il quadro di autorizzazione per garantire che ai PIC e ai PIR sia concesso il miglior trattamento possibile in linea con la loro importanza strategica e il loro *status* speciale, per sostenere il rilascio accelerato delle autorizzazioni per le reti elettriche e in generale per aumentare la chiarezza del regime di autorizzazione e migliorarne l'efficienza.

In particolare l'articolo 7 sullo *status* prioritario dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione viene aggiornato per imporre che i PIC e i PIR nel settore dell'energia elettrica beneficino di una **presunzione automatica di rilevante interesse pubblico** e, se inclusi in un piano di sviluppo nazionale soggetto a una valutazione ambientale strategica e a un'opportuna valutazione a norma della [direttiva Habitat](#) ove suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, possano, a determinate condizioni, essere **esentati dalle valutazioni previste dalla legislazione ambientale specifica**. Per mitigare il possibile impatto ambientale negativo di tali esenzioni, gli Stati membri devono garantire l'applicazione di misure di mitigazione adeguate.

L'articolo 8 sull'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché un'**unica autorità competente** sia responsabile di agevolare e coordinare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni in vista dell'adozione di una **decisione globale**, cooperare con le altre autorità interessate e le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, fungere da unico punto di contatto per i promotori, mediando i loro contatti con le altre autorità, e monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. L'articolo 8 inoltre chiarisce le responsabilità delle autorità nazionali competenti in linea con i diversi regimi di autorizzazione (integrato, coordinato e collaborativo), in particolare per quanto riguarda la collaborazione con altre autorità e la mediazione dei contatti con i promotori dei progetti. Aumenta altresì gli obblighi di cooperazione transfrontaliera per i progetti che coinvolgono più giurisdizioni.

L'articolo 9 sulla **trasparenza** e la **partecipazione del pubblico**, con il fine di aumentare la chiarezza e la semplicità della procedura, tra le altre cose, riunisce gli obblighi in materia di rendicontazione previsti da tale articolo in un'unica relazione.

L'articolo 10 sulla durata e sull'attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni introduce in particolare l'obbligo di **digitalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni**; chiarisce quale sia la data di inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione; rende più chiara la natura facoltativa della **fase preliminare** alla domanda; approfondisce le fasi che la compongono (delimitazione dell'ambito di interesse, procedura di esame, programmazione, verifica del fascicolo di domanda); chiarisce la

necessità di tenere conto degli studi e delle autorizzazioni esistenti al fine di ridurre le duplicazioni in sede di definizione della documentazione necessaria per la procedura di rilascio dell'autorizzazione; e introduce l'approvazione tacita delle decisioni adottate dalle autorità nazionali interessate, ad eccezione delle decisioni in materia ambientale.

In particolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni deve prevedere **due fasi**: la **procedura preliminare alla domanda**, facoltativa, in cui la documentazione necessaria per il fascicolo di domanda completo è presentata all'autorità nazionale competente, che la accetta, e la **procedura di rilascio dell'autorizzazione** prevista dalla legge, obbligatoria, che copre il periodo tra l'accettazione del fascicolo e il momento in cui le autorità emettono una decisione globale. Nella fase preliminare, le autorità nazionali competenti devono svolgere una serie di compiti. Devono esaminare il progetto e comunicare al promotore quali autorizzazioni, studi, permessi e valutazioni sono necessari per completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali e le misure di mitigazione o compensazione che dovrebbero essere attuate. Devono definire l'ambito e il livello di dettaglio della documentazione individuata nelle conclusioni della procedura di esame, assicurandosi che al promotore del progetto non debba essere successivamente richiesta alcuna documentazione, salvo nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante. Devono elaborare un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Dopo aver ricevuto il progetto di fascicolo di domanda, compresi tutti i documenti preparatori, esse devono decidere se considerarlo completo o se sono necessarie informazioni mancanti.

Capo IV – Pianificazione intersettoriale delle infrastrutture

Il capo IV delinea le disposizioni relative alla **pianificazione intersettoriale delle infrastrutture**, al fine di orientare meglio la pianificazione rispetto al regolamento TEN-E vigente, in particolare per quanto riguarda la definizione di scenari futuri, l'individuazione delle esigenze e delle strozzature a lungo termine in materia di infrastrutture energetiche e la risposta a tali esigenze con le soluzioni più adeguate.

L'articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare **atti delegati** che stabiliscano uno **scenario principale** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali, l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico e la ripartizione transfrontaliera dei costi dei progetti di infrastrutture energetiche.

Per garantire che i dati utilizzati per elaborare lo scenario siano aggiornati, la Commissione ha il diritto di richiederli agli Stati membri, alla Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), a seconda dei casi. Lo scenario deve essere elaborato in modo intersettoriale in modo che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del

gas, ottimizzando l'efficienza del sistema, e deve essere coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, nonché includere una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione.

Gli scenari del piano decennale di sviluppo della rete sono stati finora elaborati dall'ENTSO-E, dall'ENNOH e dall'ENTSOG.

L'articolo 12 affida all'ENTSO-E e all'ENNOH l'elaborazione di una **relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali**, che dovrebbe individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi all'energia elettrica e all'idrogeno, in particolare sulla base di una metodologia vincolante che dovrà essere elaborata dall'ACER e dello scenario principale a norma dell'articolo 11. Le relazioni devono essere approvate dall'organo decisionale del gruppo TEN-E, che rappresenta la configurazione delle riunioni transregionali di tutti i gruppi istituiti a norma della proposta.

L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di avviare **un processo di abbinamento delle esigenze** nel sistema elettrico al fine di individuare possibili soluzioni per le **esigenze non soddisfatte** laddove la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica concluda che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non soddisfano pienamente le esigenze infrastrutturali individuate.

Il processo dovrebbe basarsi sulla cooperazione regionale e il coinvolgimento degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei promotori dei progetti e dei portatori di interessi al fine di individuare i progetti più adeguati. In ultima istanza, la Commissione può indire un invito a presentare proposte aperto a terzi per ovviare all'insufficienza dei progressi compiuti nel colmare i divari persistenti. I progetti ammissibili sono inclusi quanto prima nei successivi piani nazionale di sviluppo, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione.

L'articolo 14 impone all'ENTSO-E e all'ENNOH di utilizzare **metodologie coerenti per i singoli settori** ai fini di un'**analisi armonizzata dei costi-benefici** dell'energia a livello dell'Unione in sede di valutazione dei progetti (in tutte le categorie di infrastrutture energetiche, ad eccezione delle reti elettriche intelligenti e della CO₂) ai fini della loro inclusione nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Le metodologie devono essere presentate alla Commissione per approvazione. L'ENTSO-E e l'ENNOH sono tenute a calcolare e pubblicare, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi dei costi-benefici per tutti i progetti, mostrando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. L'articolo specifica inoltre che, per i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alla CO₂, spetta alla Commissione elaborare metodologie per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico e dell'Unione, come avviene attualmente.

Capo V – Reti offshore per l'integrazione delle energie rinnovabili

Il capo V promuove la **pianificazione** e lo **sviluppo coordinati a lungo termine** delle **infrastrutture offshore e onshore**.

Come novità rispetto al regolamento TEN-E vigente, l'articolo 15 impone agli Stati membri, nell'ambito dei loro accordi non vincolanti e dei loro specifici corridoi prioritari di rete *offshore*, di prendere in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi transfrontalieri specifici, ad esempio per i progetti radiali ibridi o transfrontalieri, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile *offshore* da realizzare in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile.

L'articolo 16 riconosce la possibilità per la Commissione, qualora ritenuto opportuno, di aggiornare, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei gestori del sistema di trasmissione o di trasporto (TSO) competenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti *offshore* che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete *offshore* integrata dei bacini marittimi.

Capo VI – Quadro normativo

Il capo VI rafforza le disposizioni per un quadro normativo che consenta la realizzazione di **investimenti con un impatto transfrontaliero**.

In primo luogo, all'articolo 17 specifica i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, tra cui il principio secondo cui, al fine di garantire la certezza degli investimenti, la ripartizione transfrontaliera dei costi deve basarsi su un **accordo di ripartizione ex ante dei costi**, con la possibilità di adeguamenti *ex post*, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione sulla ripartizione dei costi e chiaramente inquadrati, anche per quanto riguarda i tempi e le categorie dei costi interessati. Se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri deve basarsi sulla distribuzione dei benefici netti. L'articolo prevede inoltre che, se almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto si realizza in uno Stato membro, tale Stato membro e la sua autorità nazionale di regolazione partecipino al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi. L'ACER è incaricata di aggiornare la sua raccomandazione relativa all'individuazione di buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento per i progetti in linea con i principi summenzionati, di istituire un registro centrale di tutte le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dalle autorità nazionali di regolazione e di ospitarlo sul suo sito *web*.

L'articolo 18 riconosce la possibilità per i promotori di progetti di **raggruppare due o più progetti di interesse comune e di interesse reciproco** per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri interessati e, se del caso, con i paesi terzi, e le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità competenti interessate degli Stati membri o tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi. Vengono chiarite inoltre le norme sull'analisi dei costi-benefici congiunta e sulla ripartizione transfrontaliera dei costi applicabili a tali pacchetti di progetti.

L'articolo 19 impone ai gestori del sistema di trasmissione o di trasporto (TSO) di riservare, per gli investimenti nelle reti a favore dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione connessi alla riduzione della congestione del circuito di interconnessione, il 25 % delle rendite di congestione non speso per garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata

e per compensare i gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 19 specifica le condizioni per l'utilizzo dei fondi e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare ulteriormente le condizioni alle quali tali fondi possono essere utilizzati nonché le condizioni per il loro svincolo. L'ACER è tenuta inoltre ad aggiornare la metodologia attualmente applicata in relazione all'utilizzo dei proventi derivanti dalle rendite di congestione a norma dell'articolo 19 del [regolamento](#) sull'energia elettrica per garantire la coerenza con queste nuove disposizioni.

Infine, l'articolo 20 stabilisce le condizioni alle quali le autorità nazionali di regolazione possono concedere incentivi adeguati per i progetti che affrontano rischi più elevati per lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione, rispetto ai rischi generalmente associati a un progetto infrastrutturale analogo.

Capo VII – Finanziamento

Il capo VII stabilisce le condizioni per l'**ammissibilità all'assistenza finanziaria dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione** nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, stabilendo anche in modo più dettagliato i criteri applicabili ai progetti diversi dalle infrastrutture energetiche che rientrano nella competenza delle autorità nazionali di regolazione.

Capo VIII – Disposizioni finali

Il capo VIII comprende **disposizioni finali** riguardanti gli atti delegati, la rendicontazione e la valutazione, anche per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni, il miglioramento della resilienza fisica e in materia di cibersicurezza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, il riesame del regolamento nonché l'informazione e la pubblicità dei progetti. Mantiene inoltre le deroghe già previste per gli interconnettori del gas di Malta e Cipro fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non saranno direttamente interconnesse alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest'ultima data è anteriore.

Il capo elenca altresì i cambiamenti apportati ad altre norme in materia di energia derivanti dalle modifiche introdotte nel regolamento e stabilisce **norme transitorie e disposizioni per l'abrogazione** dell'attuale regolamento TEN-E. In particolare, il regolamento riveduto non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria precedentemente concessa nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e l'attuale elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco rimarrà in vigore e produrrà effetti fino all'istituzione e all'entrata in vigore di un nuovo elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco a norma del regolamento.

Proposta di direttiva

La proposta consta di **6 articoli**.

L'**articolo 1** interviene sulla [direttiva](#) sulle energie rinnovabili al fine di:

- **introdurre** alcune **definizioni** all'articolo 2, come quella di stoccaggio autonomo dell'energia, stazione di ricarica e procedura di rilascio di un'autorizzazione per la connessione alla rete;
- aggiungere all'articolo 15 *quater* una disposizione per introdurre l'obbligo per gli Stati membri di **non designare** zone con **superfici estese** in cui l'**installazione di progetti di energia rinnovabile è limitata** per motivi ambientali, a meno che non sia possibile dimostrare che tale installazione comporterebbe danni irreversibili che non possono essere mitigati;
- inserire i paragrafi 3 e 4 all'articolo 15 *quinquies* per prevedere, rispettivamente, che gli Stati membri garantiscano che parte dei benefici derivanti da progetti di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW sia trasferita ai cittadini e alle comunità locali e l'obbligo di designare e finanziare, per tali progetti, un **facilitatore professionale indipendente** per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico;
- modificare l'articolo 16 per introdurre l'obbligo per gli Stati membri di istituire un **portale digitale unico** per **tutte le fasi** delle **procedure di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti in materia di energia rinnovabile, stoccaggio e di rete;
- intervenire sull'articolo 16 *ter* per introdurre, tra le altre cose, l'**approvazione tacita** per la procedura di rilascio delle **autorizzazioni al di fuori delle zone di accelerazione** per le energie rinnovabili;
- modifica l'articolo 16 *quater* affinché un **cambiamento di destinazione d'uso** del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile **non impedisca** la **revisione della potenza** di tale impianto. Inoltre sono razionalizzati i requisiti ambientali per la revisione della potenza degli impianti di energia eolica qualora non sia utilizzata ulteriore superficie terrestre;
- **razionalizzare** le procedure di cui l'articolo 16 *quinquies* per il **rilascio di autorizzazioni** per gli **impianti solari di piccola taglia** e su strutture artificiali;
- prevedere che, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri **considerino di interesse pubblico prevalente** la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e che, in tal caso, l'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente sia estesa ai conflitti in cui gli interessi contrastanti vanno al di là di quelli ambientali, modificando l'articolo 16 *septies*;

Considerando il loro ruolo fondamentale per il conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri dovrebbero pertanto presumere un interesse pubblico prevalente e al servizio della salute e della sicurezza pubblica, tranne in relazione al patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati.

Le infrastrutture del sistema che si presume siano di interesse pubblico prevalente dovrebbero avere la priorità rispetto agli interessi non ambientali ed essere autorizzate il più rapidamente possibile.

- inserire:
 - i.* l'articolo 16 *octies* per, tra le altre cose, specificare che, nella **valutazione di soluzioni alternative soddisfacenti**, tale condizione è rispettata se non esistono soluzioni alternative in grado di conseguire lo stesso obiettivo, in termini di sviluppo di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati;
 - ii.* gli articoli 16 *nonies* e 16 *decies* per disciplinare, rispettivamente, la **procedura di rilascio delle autorizzazioni** per lo **stoccaggio autonomo dell'energia** diverso dallo stoccaggio di idrogeno, e per le **stazioni di ricarica**, prevedendo che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda e che non siano richieste autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi e di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW, con determinate eccezioni;
 - iii.* l'articolo 16 *undecies* per prevedere che se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetto alla procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale, tale esame si limita all'**impatto potenziale** derivante dall'**aggiunta** rispetto al piano originale;
- modificare l'articolo 17 per **consolidare** e **ampliare** l'ambito di applicazione di tutte le **disposizioni** in materia di **connessione di rete**.

L'**articolo 2** emenda la [direttiva](#) sul mercato dell'energia elettrica per:

- sostituire integralmente l'articolo 8 che disciplina la **procedura di autorizzazione** per le **infrastrutture** dei **sistemi di trasmissione** e **distribuzione** introducendo, tra le altre cose:
 - i.* un **termine** di tre mesi per le **richieste** ai promotori di **informazioni** da parte delle autorità;
 - ii.* una **esenzione temporanea** per la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione esistenti **dalle valutazioni di impatto ambientale**;
 - iii.* una temporanea presunzione di interesse pubblico prevalente per le reti elettriche, fino al conseguimento della neutralità climatica a livello di Unione;
 - iv.* l'obbligo di istituire **piattaforme digitali** per il trattamento delle domande di autorizzazione e **punti di contatto** per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione, che su richiesta forniscono orientamenti al richiedente agevolando la procedura di autorizzazione;

- inserire l'articolo 8 *bis* per specificare, tra le altre cose, la portata dell'obbligo di applicare **misure di compensazione** ai fini del diritto ambientale dell'UE;
- sopprimere l'articolo 51 e introdurre il nuovo articolo 40 *bis* per disciplinare lo sviluppo delle reti e i poteri decisionali a livello nazionale in materia di investimenti. In particolare, si prevede che tutti i gestori dei sistemi di trasmissione debbano trasmettere almeno ogni due anni all'autorità di regolazione un **piano decennale di sviluppo della rete** basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste.

L'**articolo 3** modifica l'articolo 8 della [direttiva](#) sul mercato del gas per **accelerare le procedure** di rilascio delle **autorizzazioni** al fine di introdurre:

- il **termine di tre mesi** per la **richiesta** da parte delle autorità di **informazioni** ai promotori, tranne in casi di modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante;
- l'obbligo per gli Stati membri di dotare le autorità nazionali competenti di **risorse** tecniche, finanziarie e umane **sufficienti**;
- l'**approvazione tacita** per le decisioni amministrative trascorso il termine di due anni, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;
- l'obbligo di istituzione di una **piattaforma digitale** per la gestione delle procedure di autorizzazione.

L'**articolo 4** stabilisce il **termine di recepimento**, per gli Stati membri, di **due anni** per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

Gli **articoli 5 e 6** stabiliscono rispettivamente l'**entrata in vigore**, nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e i **destinatari** della direttiva, cioè gli Stati membri.

Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **proposta di regolamento** si basa sull'**articolo 172** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituisce la base giuridica per l'adozione degli orientamenti che intendono perseguire gli obiettivi e le priorità delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'**articolo 171** TFUE.

La base giuridica della proposta di direttiva, invece, è costituita dagli **articoli 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, TFUE**. Il primo prevede che Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi in materia ambientale dell'**articolo 191**; il secondo fornisce la

base giuridica per proporre misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e garantire il funzionamento del mercato dell'energia.

Sussidiarietà

Le proposte sono accompagnate da una valutazione di impatto che giustifica, più approfonditamente rispetto alle relazioni illustrative, la **necessità** e il **valore aggiunto** dell'azione legislativa a livello UE.

In via generale, la Commissione motiva la **necessità** di intervenire in quanto le modifiche intendono migliorare l'integrazione del mercato dell'energia dell'Unione.

Con particolare riferimento alla **proposta di regolamento**, l'intervento è considerato necessario per assicurare un coordinamento tra la pianificazione nazionale e quella europea. I singoli Stati membri, infatti, non dispongono degli strumenti per gestire in modo autonomo la pianificazione di infrastrutture che presentano una dimensione o un impatto transfrontaliero. Inoltre, lo sviluppo delle componenti interne delle reti nazionali incide in modo significativo sulle prospettive di realizzazione delle infrastrutture transfrontaliere, influenzando conseguentemente anche il livello e l'efficienza degli scambi energetici tra Stati membri. Per quanto concerne il **valore aggiunto**, la Commissione evidenzia che l'esigenza di rafforzare in tempi rapidi le infrastrutture energetiche non può essere adeguatamente soddisfatta mediante iniziative nazionali.

Per quanto attiene alla **proposta di direttiva**, la Commissione ritiene che l'azione dell'UE sia **necessaria** per migliorare il quadro normativo vigente, introducendo procedure autorizzative più rapide per gli impianti da fonti rinnovabili, le reti energetiche, le infrastrutture di stoccaggio e le soluzioni di ricarica. L'intervento mira inoltre a garantire un **adeguato livello di armonizzazione** tra gli Stati membri. Sotto il profilo del **valore aggiunto**, sottolinea che un'iniziativa a livello dell'UE consente di evitare **approcci frammentati** e assicurare una **gestione coordinata** della transizione del sistema energetico europeo. In altri termini, gli obiettivi perseguiti non potrebbero essere conseguiti in misura equivalente attraverso sole misure nazionali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le **proposte** siano **proporzionate** alla **portata** e alla **natura** dei problemi individuati nella valutazione di impatto e al conseguimento degli obiettivi fissati, limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire uno **sviluppo** delle **infrastrutture energetiche** europee e della loro interoperabilità. Entrambe le proposte sono ritenute coerenti con il principio di proporzionalità in quanto mirano alla **razionalizzazione** dei processi vigenti.

Secondo la Commissione, nel perseguire gli obiettivi, le misure proposte non impongono costi significativi ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai promotori dei progetti, agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolazione e all'ACER.

Per quanto riguarda la **proposta di direttiva**, la Commissione specifica ulteriormente che, in relazione alla pianificazione delle infrastrutture, le modifiche

alla direttiva sul mercato dell'energia elettrica sono limitate ad un **unico articolo** e si limitano a chiarire i legami tra la direttiva e il regolamento TEN-E e ad allineare la formulazione alle modifiche apportate alla direttiva sul mercato del gas.

Scelta dell'atto giuridico

Per quanto concerne l'interoperabilità delle infrastrutture energetiche europee, lo strumento giuridico scelto dalla Commissione per perseguirne gli obiettivi è il **regolamento**, in quanto, data la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti i suoi elementi, garantisce l'uniformità di attuazione e certezza del diritto.

Per quanto riguarda, invece, la proposta relativa all'**accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni**, è stato scelto lo strumento della **direttiva** in quanto risulta coerente che l'atto di modifica assuma la **stessa forma giuridica** degli atti che intende modificare.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria e sono assegnate all'esame della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'[esame](#) delle proposte risulta avviato dai Parlamenti di Danimarca e Finlandia, dal *Bundesrat* tedesco, dal Senato ceco e dalla Camera dei deputati di Lussemburgo. L'[esame](#) della proposta di regolamento è avviato anche dal Parlamento lettone.

Su entrambe le proposte il parlamento svedese ha adottato un [parere motivato](#).